

Tutela tra codice civile e legge 47\2017 – cd legge zampa

Alla luce della legge n. 47 del 2017 sono state inseriti input importanti in merito alle norme che si occupano della tutela

- **Presupposto normativo della tutela:**

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le stesse norme in tema di tutela previste a supporto dei minori in abbandono, i riferimenti saranno:

Art. 343 cc e ss in merito alla tutela ad opera dell'autorità giudiziaria

L. 4 maggio 1983\184 (diritto del minore ad avere una famiglia) che prevede l'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ad una famiglia, ad un single, ove ciò sia possibile, una comunità di tipo familiare (...)

Per i minori stranieri non accompagnati

L. 7 aprile 2017, n.47

- **Obiettivo della tutela**

Il compito del tutore è curare e proteggere il minore, rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per gli atti straordinari questi necessità il consenso del Giudice Tutelare o del T.M a seconda dei casi (artt. 374 e 375 c.c.).

Le funzioni del tutore sono previste all' art. **357 c.c.**, per il quale: “ **Il Tutore ha la cura della persona del minore. Lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni**” (anche per mezzo di azioni legali od operazioni patrimoniali).

La funzione del tutore è gratuita (art 379 cod civ).

Sino ad oggi, sulla base di quanto è presente all'interno del codice civile la nomina del tutore è spettata e spetta **al Giudice Tutelare presso i Tribunali circondariali** e, in alcuni casi e **in via provvisoria, al Tribunale per i Minorenni**. Il Giudice Tutelare affianca, infatti, il tutore in tutti gli atti più importanti. Importanti modifiche sono invece intervenute nell'ambito della nomina dei tutori per i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio dello Stato, sulla scorta della nuova legge loro dedicata.

Cosa cambia alla luce della legge 47\2017 rivolta ai minori stranieri non accompagnati:

- **Circa la nomina del tutore:** *Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.*”;
- **Circa gli elenchi dei tutori volontari** : *Sono istituiti ai sensi dell'art 11 gli elenchi dei tutori volontari, a tale elenchi potranno essere iscritti privati cittadini selezionati (le modalità di selezione sono previste all'interno delle linee guida emanate dalla garante nazionale dell'Infanzia e dell'adolescenza). La procedura di selezione dei tutori è definita all'interno delle linee guida emanate dall'autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.*

Alla luce della L. 47 \2017 l'elenco dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando riguardi fratelli e sorelle , di cui all'art 11 **è istituito presso il Tribunale per i minorenni** in ossequio alle linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari, predisposte dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.